FIVERS

Aggiornamento fiscale

Maggio 2026

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 3

- ✓ Accise carburanti – Riduzione temporanea delle aliquote (D.M. 8 maggio 2026) 3

PRASSI MINISTERIALE 3

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO 3

- ✓ Esenzione dall'IVA all'importazione per i beni personali importati da persone che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro – Requisiti del possesso e del luogo di utilizzo di un'imbarcazione (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 105 del 25 maggio 2026) 3
- ✓ Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari - Assenza di abuso del diritto (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 107 del 25 maggio 2026)..... 3
- ✓ Morte del socio di S.r.l. titolare di una partecipazione del 35% – Successione e comproprietà della quota – Condizione del controllo (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 25 maggio 2026) 4
- ✓ Operazioni a catena – Operatore intermedio e obbligo di identificazione IVA in Italia (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 111 del 29 maggio 2026) 4

RISOLUZIONI 4

- ✓ Credito d'imposta integrativo Zona Economica Speciale ("ZES") Unica 2025 – Codice tributo per l'utilizzo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 15 maggio 2026)..... 4
- ✓ Contributo straordinario delle banche ed eccedenza IRAP sui dividendi intra-Ue: codici tributo per il versamento e la compensazione (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 15 maggio 2026)..... 4

PROVVEDIMENTI 5

- ✓ Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime "*de minimis*" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – Periodo d'imposta 2022 – Dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa (Provvedimento Agenzia delle Entrate 14 maggio 2026 n. 143075)..... 5

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE 5

- ✓ IVA – Operazioni – Cessioni intracomunitarie – Prova della cessione (Cassazione, ord. n. 12490 del 4 maggio 2026) 5
- ✓ Certificazioni tardive - Validità - Condizioni (Cassazione, ord. n. 13128 del 7 maggio 2026) 5
- ✓ *Transfer Pricing* – Prestazione di garanzie senza remunerazione – Valide ragioni economiche – Sussistenza (Cassazione, ord. n. 13136 del 7 maggio 2026) 5
- ✓ IVA – Operazioni – Cessioni intracomunitarie – Documentazione (Cassazione, ord. n. 13459 del 9 maggio 2026) 6
- ✓ Dividendi transfrontalieri – Requisito del "*subject to tax*" e rimborso delle ritenute (Cassazione, ord. n. 13583 del 10 maggio 2026) 6
- ✓ IVA – Prestazioni di servizi – Società scissa – Mandataria senza rappresentanza della società beneficiaria (Cassazione, ord. n. 13809 e sent. n. 13812 del 12 maggio 2026) 6
- ✓ Migliorie su beni di terzi – Beni detenuti in locazione – Deducibilità – Condizioni (Cassazione, ord. n. 14783 del 18 maggio 2026) 6
- ✓ Omessa fatturazione IVA – Obbligo di regolarizzazione del cessionario (Cassazione, ord. n. 15940 del 24 maggio 2026) 7
- ✓ IVA di gruppo – Controllo indiretto tramite partecipazioni detenute da società controllate (Cassazione, sent. n. 16016 del 25 maggio 2026) 7
- ✓ Omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione priva del reddito estero – Spettanza del credito (Cassazione, ord. n. 16134 del 26 maggio 2026) 7

UNIONE EUROPEA 7

- ✓ Diritto comunitario – IVA – Base imponibile – Prezzi di Trasferimento di Autoveicoli (Corte di Giustizia UE, Sez IX, 13 maggio 2026, C-603/24 "*Stellantis Portugal"*) 7
- ✓ Diritto comunitario – Accise – Nozione di uso personale (Tribunale UE, Sez II, 20 maggio 2026, T-685/24 "*Jelgratz*" e T-686/24 "*Buchgint*") 8
- ✓ Direttiva madre-figlia – Abuso del diritto ed esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo (Conclusioni dell'Avvocato Generale, 21 maggio 2026, C-203/25, "*NEO GROUP*") 8

ALTRO 8

- ✓ *Global Minimum Tax*: primi chiarimenti OCSE sul *central filing* della "*GIR*" e sul *local filing* (*Global Minimum Tax: Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange* – 2024 *Reporting Fiscal Year* – 18 maggio 2026) 8
- ✓ *VAT in the Digital Age*: 2026 *Work Programme* (Comunicato della Commissione europea del 22 maggio 2026) 8
- ✓ Principi contabili – IFRS 20 (Comunicato *IASB* del 27 maggio 2026) 9

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Accise carburanti – Riduzione temporanea delle aliquote (D.M. 8 maggio 2026)

Con il D.M. 8 maggio 2026 sono state temporaneamente ridotte le aliquote di accisa applicabili a benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione, nel periodo compreso tra l'11 e il 22 maggio 2026.

PRASSI MINISTERIALE

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

Esenzione dall'IVA all'importazione per i beni personali importati da persone che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro – Requisiti del possesso e del luogo di utilizzo di un'imbarcazione (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 105 del 25 maggio 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 105 del 25 maggio 2026, ha chiarito che, anche per il trasferimento di imbarcazioni da diporto da un paese *extra* UE al territorio doganale dell'Unione è possibile beneficiare, a determinate condizioni, del regime di esenzione IVA previsto dall'art. 3 della Direttiva 2009/132/CE, il quale prevede che, salvo particolari casi, è esente da IVA l'importazione di beni personali da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza, situata fuori dal territorio UE, in uno Stato membro.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- con riferimento ai beni mobili registrati, la prova del possesso e dell'utilizzazione del bene deve essere sempre essere fornita;
- quanto al requisito del possesso dei beni personali, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l'effettivo controllo su di essi.

Pertanto, nel caso oggetto di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto integrato tale requisito laddove l'imbarcazione sia stata acquistata tramite un veicolo societario riconducibile al soggetto che trasferisce la residenza in Italia e sia stata da quest'ultimo utilizzata in via esclusiva.

Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari - Assenza di abuso del diritto (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 107 del 25 maggio 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 107 del 25 maggio 2026, esclude l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto di cui all'art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212 in relazione ad una complessa operazione, finalizzata alla separazione di due gruppi di soci e rappresentata da una cessione di una partecipazione in regime di *partecipation exemption* e nella scissione asimmetrica e non proporzionale della società cessionaria, con beneficiarie due entità appartenenti ad uno dei due gruppi.
Al riguardo, è stato confermato che, affinché non emergano profili elusivi, occorre che la scissione, anche non proporzionale, non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.
In altri termini, è stata ribadita la condizione essenziale che la scissione di cui all'art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**") si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione.

Morte del socio di S.r.l. titolare di una partecipazione del 35% – Successione e comproprietà della quota – Condizione del controllo (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 25 maggio 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 109 del 26 maggio 2026, ha concluso che l'esenzione dall'imposta sulle successioni prevista dall'art. 3, comma 4-*ter*, del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 non si applica quando la quota sociale è trasferita agli eredi in comunione ereditaria e tale trasferimento non consente di acquisire o integrare il controllo della società.
L'Agenzia ha chiarito che, ai fini della verifica del controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., rilevano separatamente le quote ricevute in comproprietà e quelle già possedute dagli eredi in titolarità esclusiva, che non possono essere sommate tra loro. Ne consegue che, in assenza del requisito del controllo richiesto dalla norma agevolativa, il trasferimento resta assoggettato all'ordinaria imposta di successione.

Operazioni a catena – Operatore intermedio e obbligo di identificazione IVA in Italia (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 111 del 29 maggio 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 111 del 29 maggio 2026, ha chiarito che nelle operazioni a catena intracomunitarie, quando l'operatore intermedio organizza il trasporto e utilizza un numero IVA di uno Stato membro diverso da quello di partenza dei beni, trova applicazione la disciplina dell'art. 41-*ter* del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
Nel caso affrontato, ovvero quello di un'operazione a catena che vedeva coinvolti tre soggetti nel seguente ordine di fatturazione PL (società polacca, primo cedente) → DE (società tedesca, operatore intermedio ed istante) → ITA (società italiana, secondo cessionario), con trasporto diretto in Italia a cura di DE, che ha fornito a PL un proprio numero di identificazione IVA in Germania (e non in Polonia), l'Agenzia delle Entrate ha concluso che l'operazione di acquisto tra l'operatore DE e ITA è un'operazione interna e che DE era tenuta a identificarsi ai fini IVA in Italia.

RISOLUZIONI

Credito d'imposta integrativo Zona Economica Speciale ("ZES") Unica 2025 – Codice tributo per l'utilizzo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 15 maggio 2026)

Con la Risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito delle comunicazioni integrative sugli investimenti ZES Unica 2025, il credito d'imposta è fruibile nella misura del 60,3811% e, per effetto della legge di Bilancio 2026, è riconosciuto un contributo integrativo del 14,6189%, utilizzabile con il codice tributo "70412 in compensazione tramite F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026.

Contributo straordinario delle banche ed eccedenza IRAP sui dividendi intra-Ue: codici tributo per il versamento e la compensazione (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 15 maggio 2026)

Con la Risoluzione n. 20 del 15 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate, ha istituito i codici tributo "2718", "1948", "8956" e "3886" per il versamento tramite modello F24, del contributo straordinario delle banche e per il relativo utilizzo in compensazione. In particolare, il codice tributo "3886" consente la compensazione del credito derivante dalla maggiore IRAP versata sui dividendi intra-UE/SEE inclusi nel valore della produzione netta. Il recupero di tale maggiore IRAP può avvenire mediante istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, oppure in alternativa, tramite utilizzo in compensazione, esclusivamente con il contributo straordinario (codice tributo "2718").
Sono inoltre compensabili gli interessi maturati sull'eccedenza IRAP, e il credito può essere utilizzato a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.
Restano infine utilizzabili i codici tributo "2717", "1947" e "8955" per il versamento dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse e dei relativi interessi e sanzioni.

PROVVEDIMENTI

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime "*de minimis*" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – Periodo d'imposta 2022 – Dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa (Provvedimento Agenzia delle Entrate 14 maggio 2026 n. 143075)

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n.143075 del 14 maggio 2026, ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti, per la promozione dell'adempimento spontaneo, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2022. La comunicazione è trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al domicilio digitale del singolo contribuente.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

IVA – Operazioni – Cessioni intracomunitarie – Prova della cessione (Cassazione, ord. n. 12490 del 4 maggio 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12490 del 4 maggio 2026, ha chiarito che, in tema di prova delle cessioni intracomunitarie, la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata dalla documentazione doganale o, in assenza di tale documentazione, con ogni mezzo purché abbia il requisito della certezza ed incontrovertibilità. Conseguentemente non è sufficiente la prova data da lettere di vettura internazionali (CMR) privi della firma del cessionario, attestante la consegna della merce al destinatario e l'uscita della stessa dal territorio nazionale.

Certificazioni tardive - Validità - Condizioni (Cassazione, ord. n. 13128 del 7 maggio 2026)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13128 del 7 maggio 2026, ha chiarito che l'esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti da una società italiana alla propria controllante residente nell'Unione europea, ai sensi dell'art. 27-*bis* del DPR del 29 settembre 1973, n. 600, può trovare applicazione anche qualora la documentazione attestante i requisiti del percipiente non residente sia acquisita successivamente al pagamento dei dividendi.
La previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, che richiede l'acquisizione della documentazione entro la data di pagamento, è infatti posta nell'interesse della società erogante, la quale può rinunciarvi assumendosi la relativa responsabilità in qualità di sostituto d'imposta.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, rileva invece esclusivamente la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma, nel caso di specie ritenuti soddisfatti.

***Transfer Pricing* – Prestazione di garanzie senza remunerazione – Valide ragioni economiche – Sussistenza (Cassazione, ord. n. 13136 del 7 maggio 2026)**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026 ha affermato il principio di diritto secondo cui nell'ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di *transfer pricing*, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione in questione (sussistenza che deve essere oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità), e tale operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso.

IVA – Operazioni – Cessioni intracomunitarie – Documentazione (Cassazione, ord. n. 13459 del 9 maggio 2026)

La Corte, di Cassazione, con l'ordinanza n. 13459 del 9 maggio 2026, con riferimento alle modalità di prova dell'effettivo trasferimento della merce in altro Stato membro, ha concluso che tale prova non può trarsi dalle fatture emesse, dagli elenchi riepilogativi (Intrastat) e dalle rimesse bancarie relative al pagamento della merce, così come deve escludersi che siano idonee a tal fine le attestazioni in originale di ricezione della merce da parte degli acquirenti intracomunitari, trattandosi di dichiarazioni rese da una parte privata idonee a provare la consegna della merce ma non l'effettiva movimentazione della stessa dal territorio nazionale a quello dell'altro Stato comunitario.

Dividendi transfrontalieri – Requisito del "*subject to tax*" e rimborso delle ritenute (Cassazione, ord. n. 13583 del 10 maggio 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13583 del 10 maggio 2026, ha confermato il diritto al rimborso delle ritenute applicate su dividendi di fonte italiana percepiti da un fondo d'investimento residente nei Paesi Bassi. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui Cassazioni nn. 32865/2024, 14624/2023 e 18215/2025), la Corte di Cassazione ha ribadito che il requisito del "*subject to tax*" deve essere inteso come mera assoggettabilità potenziale e illimitata a imposizione nello Stato di residenza, senza necessità di dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta sui dividendi percepiti.
È stato inoltre confermato che la sussistenza dei requisiti per il rimborso può essere desunta dalla documentazione prodotta dal contribuente e dagli stessi comportamenti dell'Amministrazione finanziaria.

IVA – Prestazioni di servizi – Società scissa – Mandataria senza rappresentanza della società beneficiaria (Cassazione, ord. n. 13809 e sent. n. 13812 del 12 maggio 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13809 e con la sentenza n. 13812 del 12 maggio 2026, ha confermato che una società scissa non è mandataria senza rappresentanza della società beneficiaria, derivandone la responsabilità solidale in ragione di un accollo *ex lege*, neppure in caso di rivalsa da parte della società scissa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti a quest'ultima.
Conseguentemente il rimborso dell'anticipazione fruisce dell'esclusione dall'IVA di cui all'art. 15, comma 1, n. 3, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, non rinvenendosi alcuna prestazione di servizi *ex* art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Migliorie su beni di terzi – Beni detenuti in locazione – Deducibilità – Condizioni (Cassazione, ord. n. 14783 del 18 maggio 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14783 del 18 maggio 2026, ha ribadito che, in materia di ammortamento dei beni strumentali, la disciplina fiscale non attribuisce al contribuente alcun margine di discrezionalità nella determinazione delle quote deducibili.
Secondo i giudici, l'art. 102, comma 2, TUIR si coordina con i criteri civilistici di redazione del bilancio e impone che l'ammortamento sia effettuato secondo un criterio sistematico, parametrato alla normale vita utile del bene. Ne deriva che non è consentito commisurare le quote all'uso effettivo del cespite, né discostarsi dai coefficienti ministeriali o dalla regola del dimezzamento nel primo esercizio, salvo adeguata giustificazione economica in bilancio. Un'eventuale deviazione da tali criteri comporta, infatti, un'indebita alterazione della base imponibile.

Omessa fatturazione IVA – Obbligo di regolarizzazione del cessionario (Cassazione, ord. n. 15940 del 24 maggio 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15940 del 24 maggio 2026, ha chiarito che il cessionario che riceve beni o servizi senza fattura è tenuto a regolarizzare tempestivamente l'operazione secondo le modalità previste dalla normativa IVA. In caso di omissione, trova applicazione la specifica sanzione per mancata regolarizzazione, indipendentemente dalle violazioni commesse dal cedente, non potendosi qualificare la fattispecie come mero ritardato versamento dell'imposta.

IVA di gruppo – Controllo indiretto tramite partecipazioni detenute da società controllate (Cassazione, sent. n. 16016 del 25 maggio 2026)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16016 del 25 maggio 2026, ha chiarito che, ai fini della verifica dei requisiti per la liquidazione IVA di gruppo *ex* art. 73, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il controllo richiesto può essere esercitato anche in via indiretta e che tale controllo sussiste anche quando la partecipazione superiore al 50% nella società controllata è raggiunta sommando le quote o azioni detenute da più società a loro volta direttamente controllate dalla capogruppo.

Omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione priva del reddito estero – Spettanza del credito (Cassazione, ord. n. 16134 del 26 maggio 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16134 del 26 maggio 2026, ha chiarito che il credito per le imposte assolte all'estero spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.
La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'obbligo incondizionato, previsto dalla Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni sui redditi (art. 24), di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, TUIR) non può legittimamente limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse premurandosi lo stesso ordinamento interno, tramite le disposizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 169 del TUIR, di attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevoli al contribuente.

UNIONE EUROPEA

Diritto comunitario – IVA – Base imponibile – Prezzi di Trasferimento di Autoveicoli (Corte di Giustizia UE, Sez IX, 13 maggio 2026, C-603/24 "*Stellantis Portugal*")

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026, causa C-603/24 "*Stellantis Portugal*", ha escluso l'assoggettamento ad IVA per le rettifiche relative ai prezzi di trasferimento (*transfer pricing adjustments*) quando tali rettifiche sono state:

- debitamente stabilite in un accordo infragruppo volto a consentire alla società acquirente di ottenere un margine di profitto determinato *ex ante*;
- attuate mediante l'emissione di una nota di variazione;
- calcolate in funzione dei costi sostenuti dalla società acquirente.

Al ricorrere di tali condizioni, l'adeguamento dei prezzi di trasferimento non rappresenta il corrispettivo di una "prestazione di servizi", effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2006/112/CE. A diverse conclusioni, si dovrebbe giungere se tra le società del gruppo sussiste un rapporto giuridico caratterizzato da impegni reciproci riguardanti la fornitura da parte della società acquirente di servizi alla società venditrice e il versamento da parte di quest'ultima di un corrispettivo per questi servizi sotto forma di un adeguamento del prezzo, così che si venga a creare un "nesso diretto" tra le dure controprestazioni.

Diritto comunitario – Accise – Nozione di uso personale (Tribunale UE, Sez II, 20 maggio 2026, T-685/24 "*Jelgratz*" e T-686/24 "*Buchgint*")

Il Tribunale UE, con le sentenze del 20 maggio 2026 nelle cause n. T-685/24 e n. T-686/24, ha chiarito che l'art. 32 della Direttiva 2008/118/CE, e l'art. 32 della Direttiva 2020/262/CE, devono essere interpretati nel senso che la nozione di "uso personale" da parte di un privato non include il caso in cui il privato interessato acquisti e trasporti prodotti sottoposti ad accisa al fine di cederli a titolo gratuito a un altro privato, e ciò indipendentemente dalla quantità di tali prodotti destinata ad essere ceduta.

Direttiva madre-figlia – Abuso del diritto ed esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo (Conclusioni dell'Avvocato Generale, 21 maggio 2026, C-203/25, "*NEO GROUP*")

Nelle conclusioni presentate nella causa C-203/25, "*NEO GROUP*", l'Avvocato Generale ha chiarito i presupposti per l'applicazione della clausola antiabuso prevista dall'art. 1 della Direttiva 2011/96/UE (Direttiva madre-figlia).
Secondo l'Avvocato Generale, l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi può essere negata anche quando la società madre sia il reale beneficiario dei dividendi, qualora la distribuzione si inserisca in una struttura complessivamente abusiva finalizzata a conseguire vantaggi fiscali contrari alla *ratio* della Direttiva. È stato precisato che la mera redistribuzione dei dividendi all'interno del gruppo, anche per importi corrispondenti e in tempi ravvicinati, non costituisce di per sé indice di abuso. L'abuso può invece configurarsi quando la struttura societaria sia utilizzata per sottrarre illecitamente a tassazione i redditi percepiti dal beneficiario finale. Ai fini della valutazione assume rilievo la conoscenza del soggetto che ha deciso l'operazione, normalmente individuato nei soci di controllo.

ALTRO

***Global Minimum Tax*: primi chiarimenti OCSE sul *central filing* della "*GIR*" e sul *local filing* (*Global Minimum Tax: Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange – 2024 Reporting Fiscal Year* – 18 maggio 2026)**

L'OCSE, con il documento "*Global Minimum Tax: Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange (2024 Reporting Fiscal Year)*", pubblicato il 18 maggio 2026, ha affrontato le principali criticità operative connesse al primo invio della *GloBE Information Return* (*GIR*) per il periodo d'imposta 2024. In particolare, i Paesi aderenti all'intesa hanno convenuto, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti interni, di non applicare sanzioni per l'omesso *local filing* della *GIR*, ovvero di non far valere il relativo obbligo prima della scadenza per lo scambio automatico delle informazioni, purché la dichiarazione sia presentata centralmente in una delle giurisdizioni indicate nell'Allegato al documento OCSE e siano assolti nei termini gli obblighi di notifica negli altri Stati interessati. Resta però un profilo di incertezza applicativa, anche per l'Italia, in assenza di un espresso recepimento interno di tale impostazione.

***VAT in the Digital Age*: 2026 *Work Programme* (Comunicato della Commissione europea del 22 maggio 2026)**

La Commissione europea, il 22 maggio 2026, ha pubblicato il programma di lavoro per l'attuazione del "*VAT in the Digital Age (ViDA)*" per il 2026, finalizzato a sostenere l'implementazione del pacchetto *ViDA* nell'ambito dell'attuale Quadro Finanziario Pluriennale.
La riforma *ViDA* è volta a modernizzare il sistema IVA dell'Unione europea, a migliorarne il funzionamento per le imprese, a rafforzarne la capacità di contrasto alle frodi e ad affrontare le criticità in materia di IVA derivanti dallo sviluppo della *platform economy*. Il pacchetto è stato formalmente adottato nel marzo 2025 e sarà attuato in modo progressivo fino al 2035.

Principi contabili – IFRS 20 (Comunicato *IASB* del 27 maggio 2026)

Il 27 maggio 2026 l'*International Accounting Standards Board* (*IASB*) ha pubblicato il principio contabile internazionale IFRS 20 (*Regulatory Assets and Regulatory Liabilities*), che disciplina le attività a tariffa regolamentata.
Il principio entrerà in vigore per i periodi di rendicontazione annuale che iniziano a partire dal 1° gennaio 2029, con possibilità di adozione anticipata da parte delle entità.
L'obiettivo del principio è quello di consentire agli investitori di comprendere meglio in che modo la regolamentazione della tariffa influisca sulla performance finanziaria, sulla situazione patrimoniale e sui flussi di cassa attesi di un'entità.

***

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5rs.it